



REPUBBLICA ITALIANA

N. 385/06 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1369 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 1999
na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1369/99 proposto da

CO.RE.CO. SEZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

c o n t r o

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Picci e Salvatore Raimondi ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59, presso lo studio del secondo;

nonchè contro

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dagli avv.ti

Mariagrazia Caruso e Nicolò D'Alessandro, per legge domiciliati in Palermo, in via Cordova n. 76, presso la segreteria di questo C.G.A.;
 GILIBERTO MARIA CONCETTA, LEGGIO CAROLINA, DI STABILE M. CONCETTA, BRAFA GINA, SORTINO ROSARIO, GRANA RAFFAELE e DELACROCE FRANCESCO, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento e/o riforma
 della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 881/99 del 6 maggio 1999.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'appello incidentale degli avv.ti G. Picci e S. Raimondi per la Provincia regionale di Ragusa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio [REDACTED]
 [REDACTED] degli avv.ti M. Caruso e N. D'Alessandro [REDACTED];

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Filippo Salvia;

Uditi alla pubblica udienza del 24 novembre 2005 l'avv. dello Stato Mango per l'Amministrazione appellante, l'avv. S. Raimondi per la Provincia regionale di Ragusa e l'avv. M. Caruso p [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED];

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il Consiglio della Provincia di Ragusa, con atto n. 189 del 21.12.1995, deliberava una nuova dotazione organica del personale e le relative norme di prima applicazione. Tale delibera veniva trasmessa al CO.RE.CO. per il prescritto controllo. Quest'ultimo - dopo una fase interlocutoria per l'acquisizione di chiarimenti - annullava l'anzidetta delibera, ritenendola affetta da numerosi vizi di legittimità.

La Provincia di Ragusa ha impugnato l'atto tutorio innanzi al TAR. Numerosi dipendenti dell'Ente - anch'essi interessati alla rimozione dell'atto - sono intervenuti in giudizio ad adiuvandum.

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso.

In particolare ha ritenuto fondati i primi due motivi del medesimo concernenti la tardività dell'atto tutorio, ha rigettato invece la censura con la quale il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 14, 2° c., l.r. n. 44/91 (nella parte in cui vieta all'organo tutorio di operare in sede di controllo di legittimità "ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito").

Il CO.RE.CO. ha impugnato in appello la sentenza, chiedendone l'annullamento.

La Provincia, con appello incidentale, chiede invece la conferma della medesima e "in subordine l'annullamento della impugnata decisione dell'organo tutorio".

D I R I T T O

Il problema fondamentale su cui gravita l'appello è quello del calcolo dei tempi in cui si è concluso il sub-procedimento di controllo.

Il giudice di primo grado (accogliendo l'impostazione della Provincia) ricostruisce la vicenda in questo modo.

Il 2.2.1996 l'Amministrazione provinciale di Ragusa fornisce al CO.RE.CO. i richiesti chiarimenti con telefax n. prot. 3479 del 2.2.1996. L'organo di controllo annulla la delibera della Provincia il 22.2.1996, ma comunica tale determinazione (non peraltro nella sua interezza e ciò sarebbe di per sé assorbente secondo l'orientamento di cui alla decisione del C.d.S., VI sez., 27 gennaio 2003, n. 45) con telegramma del 23.2.1996. Ora, poichè il termine dei venti giorni imposto dall'art. 18, c. 6, della l.r. n. 44/1991 non riguarda solo l'adozione dell'atto di controllo, ma anche la sua *comunicazione* all'organo di amministrazione attiva, il predetto termine sarebbe stato violato.

L'appellante invece ricostruisce la vicenda in questo modo. Il telefax del 2.2.1996 (su cui è imperniata tutta la motivazione della sentenza impugnata) non sarebbe mai pervenuto all'organo di controllo. Quest'ultimo avrebbe invece avuto conoscenza dei "chiarimenti" solo il 7.2.1996, attraverso la nota n. 4126 della amministrazione provinciale. In conseguenza di ciò i termini di legge sarebbero stati pienamente rispettati.

Questo Collegio non ritiene di poter condividere quest'ultima impostazione.

L'appellante in realtà dichiara (non prova) di aver avuto conoscenza dell'atto solo dopo il 2.2.1996. La certezza di quest'ultima data risulta viceversa da un atto registratorio della P.A. (prot. n. 3479 del 2.2.1996) che – in mancanza di prova contraria – mantiene il suo valo-

re.

Ma l'infondatezza dell'appello principale, oltre che da ciò, è confermata anche da un altro elemento. La giurisprudenza del Consiglio di Stato – formatasi sul combinato disposto dell'art. 59 l. n. 62/1953 e delle corrispondenti disposizioni normative regionali – è ormai assolutamente ferma nel ritenere che il termine perentorio di venti giorni assegnato all'organo di controllo per l'esercizio della sua funzione, si riferisce alla deliberazione di annullamento nella sua integrità, comprensiva cioè non solo del dispositivo, ma anche della motivazione (cons. St., VI, 27.1.2003, n. 415).

Ora, poichè, nel caso di specie, la motivazione del provvedimento è stata comunicata solo il 9.5.1996 (dopo cioè parecchi mesi dalla comunicazione del dispositivo), è da ritenere che la stessa, oltre a essere stata comunicata tardivamente, sia stata anche elaborata oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dalla legge.

Resta assorbito l'appello incidentale.

Esistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge e per l'effetto conferma la sentenza appellata. Dichiara assorbito l'appello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità am-

ministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 24 novembre 2005, con l'intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Raffaele Maria De Lipsis, Giorgio Giaccardi, Francesco Teresi, Filippo Salvia, estensore, componenti.

F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente

F.to: Filippo Salvia, Estensore

F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario

Depositata in segreteria

il 22 giugno 2006